



ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 19578/2020 R.G. proposto da
Maria DETTOLI, erede di Vincenzo Moretti, elettivamente
domiciliata in Roma, via di Pietralata n. 320, presso lo studio
dell'avv. Gigliola Mazza Ricci, rappresentata e difesa dagli avv.
Pasquale Caso e Fabio Mammone

- ricorrente principale -

contro

Fallimento A.A.M.M. S.r.l., elettivamente domiciliato in Roma,
via Flaminia n. 962, presso lo studio dell'avv. Bartolomeo
Dell'Orco, rappresentato e difeso dall'avv. Claudio Iadarola

- controricorrente principale e ricorrente incidentale -
avverso la sentenza n. 564/2020 della Corte d'appello di Bari,
depositata il 22.4.2020;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del
12.5.2026 dal Consigliere Andrea Zuliani.

FATTI DI CAUSA

Maria Dettoli, che partecipa al giudizio quale erede di Vincenzo Moretti, impugna la sentenza con cui la Corte d'appello di Bari ha rigettato l'impugnazione del lodo arbitrale pronunciato sulla domanda di annullamento della delibera adottata il 5.8.2015 dalla assemblea dei soci di A.A.M.M. S.r.l.

All'origine della controversia vi era un finanziamento di € 300.000 contratto da A.A.M.M. S.r.l. con la società di diritto canadese Sacco Schools Ltd, garantito, per la quota paritaria di € 100.000 ciascuno, dai tre soci della mutuataria, con l'accordo che, in caso di mancata restituzione totale o parziale del prestito, Sacco Schools Ltd avrebbe avuto la facoltà di convertire il credito in quote del capitale sociale di A.A.M.M. S.r.l.

Il prestito non venne onorato alla scadenza dalla società e, sul presupposto che solo gli altri due soci avessero restituito le porzioni del debito da loro rispettivamente garantite, la citata assemblea deliberò il conseguente aumento del capitale sociale nella misura di € 100.000, stabilendo la ripartizione delle quote tra i soci originari e la nuova socia Sacco Schools Ltd.

Vincenzo Moretti esercitò il diritto di recesso e, non condividendo il criterio utilizzato per la ripartizione del capitale dopo l'aumento, avviò il procedimento arbitrale previsto dallo statuto sociale. La società non partecipò al procedimento, all'esito del quale l'arbitro unico rigettò la domanda di annullamento della delibera assembleare e dichiarò legittimo il recesso del socio Moretti, accertando il suo diritto alla liquidazione della quota sociale nella misura del 17,96%.

Il processo avviato da Vincenzo Moretti per fare accertare la nullità del lodo subì interruzione per il fallimento di A.A.M.M. S.r.l. e venne riassunto dall'erede nei confronti del fallimento, il

quale eccepì l'improcedibilità della domanda al di fuori della sede concorsuale deputata alla verifica dello stato passivo.

Il ricorso per cassazione è articolato in tre motivi.

Il fallimento A.A.M.M. S.r.l. si è difeso con controricorso, proponendo anche un motivo di ricorso incidentale condizionato all'ipotesi che sia ritenuto fondato il ricorso principale.

Nei rispettivi termini di legge anteriori alla data fissata per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c., il pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte per l'inammissibilità del ricorso principale ed entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo del ricorso principale denuncia «violazione e/o falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.».

La ricorrente prospetta la violazione, da parte della corte barese, del principio di non contestazione, con particolare riferimento all'affermata circostanza che nemmeno gli altri due soci avessero provveduto a restituire la quota del mutuo da loro rispettivamente garantita.

1.1. Il motivo è inammissibile.

Innanzitutto, si riscontra un vistoso difetto di specificità (art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.), con riguardo alla descrizione del contenuto delle difese di controparte; descrizione necessaria per giustificare l'affermazione che vi sarebbe stata una non contestazione – rilevante ai sensi dell'art. 115, comma 1, c.p.c. – dell'allegata circostanza che neanche gli altri soci avessero estinto la loro quota del debito verso Sacco Schools Ltd.

Ma, soprattutto, il motivo non si confronta con quelli che sono i limiti della cognizione della corte d'appello nella impugnazione per nullità del lodo arbitrale (art. 829 c.p.c.); limiti che escludono un accertamento del fatto e, quindi, la possibilità che la non contestazione dei fatti allegati a sostegno della domanda scaturisca dalle difese svolte in fase di impugnazione (mentre davanti all'arbitro il principio di non contestazione non poteva essere applicato, essendo rimasta contumace la società convenuta).

2. Il secondo motivo denuncia «violazione e/o falsa applicazione degli artt. 210 c.p.c., dell'art. 2711 c.c. e, per l'effetto, dell'art. 118 c.p.c., in relazione all'art. 116, comma 2, c.p.c., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.».

Sempre con riferimento all'asserito mancato pagamento anche delle quote del debito di spettanza degli altri due soci, la ricorrente si duole che la corte d'appello non abbia ravvisato una valida ragione per accogliere l'impugnazione del lodo nella denunciata circostanza che l'arbitro, dopo avere ordinato alla società l'esibizione della documentazione contabile per dimostrare l'avvenuto pagamento, abbia tuttavia poi rigettato la domanda di annullamento della delibera assembleare nonostante il mancato adempimento dell'ordine.

2.1. Anche questo motivo è inammissibile.

La ricorrente – che non a caso definisce in più punti «appello» la sua impugnazione del lodo – contesta alla corte territoriale di essersi rifiutata di riesaminare l'accertamento del fatto da parte dell'arbitro e di avere così «adottato il canone di giudizio del "giudice di legittimità" dimenticando di essere "giudice del merito"».

In realtà, il giudice *a quo*, avendo premesso che avverso il lodo era stata proposta «impugnazione ex art. 829 c.p.c.» (qualificazione qui non sindacabile, perché non contestata nel ricorso, essendo, del resto, l'unica coerente con l'impugnazione davanti alla corte d'appello), ha tenuto conto dei limiti posti alla cognizione del giudice in questo particolare caso, che sono molto diversi da quelli dati nel giudizio d'appello e, in effetti, piuttosto analoghi a quelli tipici del giudizio per cassazione (Cass. n. 13604/2024). Correttamente, quindi, la corte barese ha affermato che «l'impugnazione ex art. 829 c.p.c. non può riguardare la correttezza e congruità della ricostruzione dei fatti e della valutazione degli elementi istruttori operata dagli arbitri».

3. Il terzo motivo è a sua volta suddiviso in tre submotivi, così rubricati: «3.1. violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2432, 2343-ter e 2465 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., nonché ... omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.»; «3.2. violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2468, comma 2, c.c., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 2[sic], c.p.c., nonché ... omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti»; «3.3. violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2481-bis, comma 6, c.c., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., nonché ... omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti».

La ricorrente contesta il rigetto dell'impugnazione del lodo nella parte in cui questa aveva censurato l'accertamento dell'arbitro che la ripartizione delle quote sociali era stata conforme a quanto stabilito nella scrittura privata 15.2.2013,

avente ad oggetto il finanziamento concesso ad A.A.M.M. S.r.l. da Sacco Schools Ltd.

3.1. Il motivo è inammissibile.

A prescindere dalla denuncia promiscua di vizi diversi tra loro (Cass. nn. 3397/2024; 26874/2018), è decisiva la constatazione che – a fronte di una decisione basata sulla interpretazione del contenuto di un contratto (la scrittura privata 15.2.2013) – non viene mossa alcuna censura di violazione dei criteri legali di ermeneutica negoziale (artt. 1362 e ss. c.c.).

Si deve allora ricordare che *«l'interpretazione degli atti negoziali deve ritenersi indefettibilmente riservata al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità unicamente nei limiti consentiti dal testo dell'art. 360, n. 5, c.p.c., ovvero nei casi di violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 360, n. 3, c.p.c.; in tale ultimo caso, peraltro, la violazione denunciata chiede d'essere necessariamente dedotta con la specifica indicazione, nel ricorso per cassazione, del modo in cui il ragionamento del giudice di merito si sia discostato dai suddetti canoni, traducendosi altrimenti, la ricostruzione del contenuto della volontà delle parti, in una mera proposta reinterpretrativa in dissenso rispetto all'interpretazione censurata; operazione, come tale, inammissibile in sede di legittimità»* (così, ex multis, Cass. n. 353/2025).

4. Dichiarato inammissibile il ricorso principale, non vi è luogo a provvedere su quello incidentale, che il fallimento A.A.M.M. S.r.l. ha esplicitamente condizionato all'ipotesi di accoglimento di uno a più motivi del ricorso di controparte.

5. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

6. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti per il versamento, a carico della sola ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte:

dichiara inammissibile il ricorso principale e assorbito quello incidentale condizionato; condanna la ricorrente principale al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in € 7.000 per compensi, oltre alle spese generali al 15%, a € 200 per esborsi e agli accessori di legge;

dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12.5.2026.

Il Presidente
Francesco TERRUSI